

16141/2021



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
cartella pagamento

Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente -

Rosaria Maria Castorina - Consigliere -

R.G.N.

28368/2014

Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. -

Cron. *16141*

Galati Vincenzo - Consigliere -

AC -

10/2/2021

Corradini Grazia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28368/2014 R.G. proposto da

1093
32
(omissis) S.R.L. A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis)

(omissis) con domicilio eletto presso (omissis) in (omissis)
(omissis) ;

C. 109 C. 1.
- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.;

- resistente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n.754/16/2014 depositata il 9 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 febbraio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo n.238/5/2011 con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società ^(omissis) S.r.l. a socio unico in liquidazione avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per II.DD. (IRES e IRAP), IVA, interessi e sanzioni per l'anno di imposta 2007.

2. La CTR in particolare dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere in quanto oggetto di autotutela parziale posta in essere nelle more del giudizio dall'Agenzia. Per il resto, innanzitutto dichiarava dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento per la quota di IVA non oggetto di autotutela, ritenendo decisivo il fatto che la società nell'anno precedente a quello di imposta non avesse presentato dichiarazione e, per l'effetto, non potesse utilizzare l'eccedenza di imposta maturata e dichiarata nel Modello Unico per l'anno di imposta 2007. Infine, confermava le riprese per le imposte dirette per mancanza di prova della non corrispondenza al vero di quanto dichia-

rato dalla società nel Modello Unico per il periodo di imposta per cui era causa.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per quattro motivi, cui l'Agenzia replica con mera comparsa di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.54 bis e 55 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver la CTR indebitamente ritenuto corretto l'utilizzo della procedura semplificata di cui alle norme citate al fine di disconoscere la detrazione di un credito IVA derivante da un'annualità la cui dichiarazione di imposta risulti omessa, dal momento che l'eccedenza non risultava da precedente dichiarazione annuale IVA.

5. Il motivo è infondato. L'Amministrazione finanziaria può recuperare, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31433 del 05/12/2018, Rv. 651777 - 01), fermo restando che il contribuente può poi dimostrare in giudizio, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, dall'altro, in sede contenziosa ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

6. Con il secondo motivo la società - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.19 comma 1, 27 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver la CTR erroneamente statuito che il credito IVA, maturato nell'annualità per la quale la contribuente aveva omesso di presentare dichiarazione, non potesse essere portato in detrazione nella dichiarazione successiva, né di conseguenza utilizzato in compensazione.

7. Il motivo è fondato. Va ribadito che *«In tema d'IVA, la mancata dichiarazione del credito IVA, di cui sussistano i presupposti sostanziali, relativa all'anno d'imposta in cui avrebbe dovuto figurare non ne preclude la rimborsabilità, non potendo le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, pur liberamente determinabili dagli Stati membri dell'Unione europea, ledere il principio di neutralità fiscale.»* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12313 del 15/06/2016 (Rv. 640082 - 01).

8. In particolare, ai fini della prova dell'eccedenza IVA, ove questa *«risulti dalle liquidazioni periodiche, ma sia stata omessa la dichiarazione annuale, il contribuente, per portarla in detrazione, deve provarne, anche esibendo i registri IVA e le relative liquidazioni, le fatture ed ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell'IVA agli stessi attinente, e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili, rivelandosi, altresì, tale situazione compatibile con il ricorso alla procedura automatizzata, atteso che l'assenza della dichiarazione annuale rappresenta una notizia che rileva come dato storico e fattuale e consente l'avvio di tale procedura, dovendo il fisco provvedere, in sede di controllo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate, o meno, e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria.»* (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6921 del 17/03/2017, Rv. 643596 - 01). La sentenza della CTR erra dunque

nel ritenere preclusivo del diritto alla detrazione il mero fatto dell'assenza di dichiarazione nell'anno antecedente in cui è sorto il credito, e in sede di rinvio si atterrà - ai fini dei necessari accertamenti in fatto - ai principi di diritto sopra richiamati.

9. L'accoglimento del secondo determina l'assorbimento del terzo motivo, con il quale viene dedotto il vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo, sempre in relazione alla ricostruzione del credito IVA maturato nell'anno 2006.

10. Con il quarto motivo, con riferimento ai rilievi IRES e IRAP - ai fini dell'art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - la ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, circa l'erroneo trasferimento di dati contabili nel Modello Unico per l'anno di imposta 2007.

11. Il motivo è inammissibile. Il mezzo è chiaramente diretto ad ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, in presenza di accertamento in fatto della CTR sfavorevole alla contribuente secondo cui non è stata data la prova della mancata corrispondenza al vero della dichiarazione con riferimento alle riprese in question. Inoltre, ulteriore motivo di inammissibilità, il fatto introdotto nel ricorso per cassazione a controprova - ossia la circostanza che il quadro VE del Modello IVA non sarebbe stato compilato - non risulta né dalla lettura del ricorso né della sentenza impugnata che sia stato avanzato anteriormente al giudizio di cassazione, in difetto di autosufficienza e, infine, la censura per come articolata a controprova risulta pure non decisiva.

12. In conclusione, accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito il terzo e inammissibile il quarto, la decisione impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il terzo e inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



Il Presidente
Ernestino Luigi Bruschetta

Ernestino Bruschetta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 09 GIU 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*

3